



Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**Sez. I - R.G. n. 364/2024**

***Atto di intervento ad opponendum***

Per **ASS.I.O.M. - Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione** (C.F. 97791730589), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Giovanni Giangreco Marotta, **Primavera Forense S.r.l.** (C.F. 13949171006), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott.ssa Deborah Luisa Casciello, e **A.D.R. Tiber S.r.l.** (C.F. 03247080546), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Paolo Pierdominici, tutte rappresentate e difese - congiuntamente e disgiuntamente tra loro - dagli Avv.ti Angelo Annibali (C.F. NNBNGGL76E18C773B), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q), Andrea Ruffini (C.F. RFFNDR80L04H501L) e Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), ed elettivamente domiciliate presso lo Studio AOR Avvocati in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, nonché presso i sottoindicati indirizzi pec, giuste procure in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

- 06.39738792;
- angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it;
- marcorlando@ordineavvocatiroma.org;
- andrearuffini@ordineavvocatiroma.org;
- antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org;

- *intervenienti* -

**nel ricorso promosso**

**Via Sistina n. 48 00187 Roma Tel. +3906.69921687 Fax: +39.0639738792  
Via Durini n. 25 – 20122 Milano – Tel e Fax +390291090173  
[https:// www.aorre.com](https://www.aorre.com)**

dal **CODACONS**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- *ricorrente* -

**contro**

il **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- *resistente* -

\*\*\*

**Premessa**

Gli odierni intervenienti hanno appreso dell'avvenuta impugnazione con il ricorso in oggetto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023, sul presupposto che quest'ultimo avrebbe previsto a carico dei cittadini un aumento dei costi della procedura di mediazione civile e limitato in tale ambito l'applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio.

Al riguardo, è interesse di ASS.I.O.M., Primavera Forense e A.D.R. Tiber intervenire nel giudizio al fine di contestare le censure mosse al provvedimento ministeriale.

Sul punto, si evidenzia che ASS.I.O.M. è l'Associazione italiana degli organismi di mediazione e, in tale veste, rappresenta gli interessi e le istanze degli organismi di mediazione civile e degli enti di formazione ed è diretta a promuovere il dibattito sulla mediazione civile e commerciale al fine di diffonderne la conoscenza per l'affermazione della sua cultura come elemento di crescita e sviluppo di una società civile.

Nello specifico, tra gli obiettivi individuati dallo Statuto, si legge:

*“rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema della mediazione civile al fine di elaborare istanze e proposte unitarie e condivise;*

*promuovere iniziative per l'attuazione delle riforme, sia a livello nazionale che*

*comunitario, necessarie a rendere la mediazione civile il principale strumento alternativo al giudizio ordinario per la soluzione delle liti, di maggiore efficienza per le aziende e per i cittadini;*

*individuare soluzioni giuridiche ed operative che possano contribuire allo sviluppo di un quadro normativo maggiormente rispondente all'esigenza di tutela di tutti gli interessi coinvolti, con particolare riguardo ai sistemi di qualità degli organismi di mediazione e degli enti di formazione;*

*rappresentare gli associati nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali interessate;*

*difendere gli interessi economici di tutti gli organismi di mediazione e degli enti di formazione per mediatori civili, nonché promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni professionali;*

*compiere ogni tipologia di attività culturale e promozionale aderente agli scopi del sodalizio e finalizzata al loro raggiungimento.”*

Per quanto attiene a Primavera Forense e A.D.R. Tiber, invece, tali soggetti sono organismi di mediazione, regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 28/2010 nel relativo Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, rispettivamente al n. 322 e 802.

Stante le finalità perseguite dagli odierni intervenienti, quindi, l'accoglimento del ricorso in oggetto inciderebbe direttamente sulle loro posizioni giuridiche e, da qui, il loro interesse a promuovere il presente atto di intervento *ad opponendum*, non essendo stato il ricorso loro notificato.

D'altronde, nel caso in cui i ricorrenti abbiano omissis di evocare in giudizio almeno uno dei controinteressati, il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile.

\*

### **Sull'istanza cautelare.**

Come anticipato in premessa, il ricorso in oggetto non è stato notificato a

nessuno degli odierni intervenienti, i quali, quindi, ne ignorano - allo stato - l'integrale contenuto.

Per mero scrupolo difensivo si contesta ad ogni buon conto l'eventuale istanza cautelare che dovesse essere stata formulata, non sussistendo - ai sensi dell'art. 55 c.p.a. - alcun "*pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso*".

Ed infatti, sembrerebbe che l'azione promossa sia finalizzata a perseguire un interesse meramente economico che potrebbe, però, trovare ampio ristoro anche all'esito della pronuncia di merito.

D'altronde, nel riservarsi una più ampia disamina della questione a seguito dell'augurata concessione di visibilità del fascicolo telematico, può rilevarsi sin d'ora come il Decreto ministeriale impugnato non abbia affatto determinato un aumento così rilevante dei costi di mediazione a carico dei consumatori.

Anzi, considerando che le precedenti tariffe erano state fissate ben 13 anni fa nel 2010, applicandovi la rivalutazione ISTAT si giungerebbe ad importi perfino superiori in alcuni casi a quelli individuati nell'ultimo decreto del 2023 impugnato in questa sede.

Inoltre, l'istituto del gratuito patrocinio trova comunque applicazione per la fase della mediazione.

Infatti, a prescindere dal raggiungimento dell'accordo, tale beneficio può in ogni caso essere richiesto all'autorità giudiziaria.

Quindi, sembrerebbe non sussistere né il *periculum in mora* né il *fumus boni iuris*.

\* \* \*

Per quanto sopra esposto, ASS.I.O.M. - Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, Primavera Forense S.r.l. e A.D.R. Tiber S.r.l. intervengono nel giudizio in oggetto affinché il ricorso e l'annessa istanza

cautelare siano dichiarati inammissibili o, comunque, infondati in fatto e in diritto.

Con ogni conseguenziale pronuncia.

Roma, 19 gennaio 2024

Avv. Angelo Annibaldi

Avv. Marco Orlando

Avv. Andrea Ruffini

Avv. Antonietta Favale